



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 17 marzo 2017)

INDICE

TITOLO I – Finalità e disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto e Finalità del Regolamento
- Art. 2 – Potestà regolamentare
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Classificazioni
- Art. 5 – Esclusioni dall'ambito di applicazione
- Art. 6 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
- Art. 7 – Divieto di abbandono
- Art. 8 – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

TITOLO II - Modalità del conferimento, della raccolta differenziata, del trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

CAPO I – Principi generali

- Art. 9 – Raccolta Differenziata
- Art. 10 – Raccolta Domiciliare
- Art. 11 – Raccolta stradale
- Art. 12 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale
- Art. 13 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare
- Art. 14 – Posizionamento dei cassonetti sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico
- Art.15 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali
- Art. 16 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni
- Art. 17 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare
- Art. 18 – Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare
- Art. 19 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 20 – Divieti riferiti agli imballaggi
- Art. 21 – Campagne di comunicazione
- Art. 22 – Servizi dedicati

CAPO II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte

SEZIONE I – Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

- Art. 22 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone
- Art. 23 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica
- Art. 24 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata
- Art. 25 – Raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e banda stagnata
- Art. 26 – Raccolta dei rifiuti di vetro
- Art. 27 – Raccolta dei rifiuti a matrice organica
- Art. 28 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali
- Art. 29 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti
- Art. 30 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni
- Art. 31– Rifiuti inerti
- Art. 32 – Altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati a quelli urbani

SEZIONE II – Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

- Art. 33 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli
- Art. 34 – Cantieri

SEZIONE III – Rifiuti urbani pericolosi

- Art. 35– Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)
- Art. 36 – Altri rifiuti urbani pericolosi (per le utenze domestiche)

SEZIONE IV – Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani indifferenziati residuali

- Art. 37 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

SEZIONE V - Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

Art. 38– Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

Art. 39 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

SEZIONE VI – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 40 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE

Art. 41 – Altre categorie particolari di rifiuti

CAPO III – Manifestazioni pubbliche e mercati

Art. 42 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

Art. 43 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

Art. 44 – Mercati

CAPO IV – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 45 – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

TITOLO III

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 46 – Criteri generali dell'assimilazione

Art. 47 – Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali

Art. 48 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

TITOLO IV

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 49 – Definizione di compostaggio domestico

Art. 50– Il compostaggio domestico nel territorio

Art. 51– Finalità del compostaggio domestico

Art. 52 – Rifiuti compostabili

Art. 53 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

TITOLO V

CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 54 – Controlli sulle violazioni degli utenti

Art. 55 – Divieti

Art. 56 – Sanzioni

TITOLO VI

DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

CAPO I – INFORMAZIONE

Art. 57 - Informazione all'utenza

Art. 58 - Carta dei servizi

Art. 59- Pubblicità e campagne informative

CAPO II - AZIONI POSITIVE

Art. 60 - Prevenzione e cooperazione

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 – Rinvio normativo

Art. 62 – Abrogazione

Art. 63 – Entrata in vigore

TITOLO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani ai sensi del D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, Parte IV. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento rientra nel regime di privativa comunale nelle forme di cui all'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta seguendo i principi e i criteri, stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D. Lgs.152/2006, il Comune esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione e avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a. il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b. le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - c. l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - d. Eventuale utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Art. 2 – Potestà regolamentare

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152/2006, il Comune può disciplinare ulteriormente la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201 comma 3 del decreto legislativo citato, stabiliscono in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 comma 2 lett. f), del D. Lgs. 152/2006;
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del D. Lgs. 152/2006.

2. Il presente Regolamento è emanato dal Comune che esercita, ai sensi del proprio vigente Statuto, la potestà regolamentare nel rispetto delle Leggi vigenti e dello Statuto medesimo, nelle materie di competenza e per le proprie funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

3. Le attività di gestione dei rifiuti urbani sono esercitate dal Comune nelle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con il Piano di Gestione di rifiuti 2016 della Regione Calabria.

4. Tali attività vengono svolte nel rispetto dei criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità,

con particolare attenzione ai costi ambientali per i seguenti servizi:

a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, dei servizi di spazzamento e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico;

b) il conferimento agli impianti tecnologici e alle discariche.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento che recepisce integralmente le definizioni di cui all'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. parte quarta del citato decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'[allegato I della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.](#);

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri

materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti;

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#), presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) “compost di qualità”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) “digestato di qualità”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui all’articolo 268, comma 1, lettera b);

qq-bis) “compostaggio di comunità”: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue di cui all’articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica atmosferica di cui all’articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) “migliori tecniche disponibili”: le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2.

2. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:

- a) utenze domestiche: famiglie che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune;
- b) utenze non domestiche: attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune;
- c) utenza singola: famiglia o utenza non domestica cui è associata un’unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all’uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;

- d) utenze condominiali: famiglie o utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
- e) raccolta domiciliare: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
- f) raccolta stradale: raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio;
- g) Compostiera: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
- f) numero verde: servizio informativo telefonico rivolto a tutte le utenze presenti nel territorio

Art. 4 – Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs.152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs.152/2016 s.m.i..

5. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del D.Lgs.152/2016 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 del D.Lgs.152/2016 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 del D.Lgs.152/2016

Art. 5 - Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D. Lgs. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento come della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono altresì esclusi dal presente regolamento come dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del D.Lgs.152/2016.

Art. 6 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs.152/2016 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'[articolo 177, comma 4](#), del decreto citato e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 dello stesso decreto;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'[articoli 183, comma 1, lettera nn\)](#) dello stesso decreto.

2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'[allegato G alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.](#), nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'[articolo 256, comma 5](#), dello stesso decreto chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla rispetto di quanto previsto dall'[articolo 177, comma 4](#) dello stesso decreto.

3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 dello stesso decreto, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

Art. 7 - Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 dello stesso decreto, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. E' altresì vietato gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio del Comune, compresi i pubblici mercati, coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.
6. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento.

Art. 8 – Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio del Comune conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1 del presente Regolamento.
2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, il Comune stabilisce, nel contratto di servizio con il gestore:
 - a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
 - b) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti;
 - c) le modalità del conferimento;
 - d) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
 - e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale), tramite il sistema domiciliare, con contenitori ad uso di utenze singole o condominiali, ovvero per mezzo di cassonetti stradali a uso della generalità degli utenti.

La tariffa per la gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. è disciplinata da altro *apposito separato regolamento comunale*, che prevede anche riduzioni/premialità/agevolazioni, ai sensi dell' Art. 14 del D.L. 6 Dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in legge n° 214 del 22 Dicembre 2011, il quale stabilisce che il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

TITOLO II

MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

CAPO I – Principi generali

Art. 9 – Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio del Comune conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1 del presente Regolamento.
2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, si stabilisce:
 - a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
 - b) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti;
 - c) le modalità del conferimento;
 - d) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
 - e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale), tramite il sistema domiciliare, con contenitori ad uso di utenze singole o condominiali, ovvero per mezzo di cassonetti stradali a uso della generalità degli utenti.

Art. 10 – Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti.
2. Il Comune determina, nel contratto di servizio:
 - a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
 - b) il tipo di contenitori da utilizzare tra cassonetti, sacchi, ecocestini e mastelli, tenuto conto delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti;
 - c) la capacità e il numero di contenitori da assegnare all'utenza per le singole frazioni di rifiuto;
 - d) le frequenze di raccolta o di prelievo dei contenitori;
 - e) le frequenze di lavaggio e igienizzazione dei cassonetti.

Art. 11 – Raccolta stradale

1. La raccolta stradale è organizzata mediante il posizionamento su suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico di cassonetti di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti da parte della generalità degli utenti del Comune.
2. Il Comune determina, nel contratto di servizio:
 - a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte con cassonetti stradali;
 - b) la capacità e il numero di cassonetti da collocare sul territorio per le singole frazioni di rifiuto raccolte;
 - c) le frequenze di svuotamento;
 - d) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.
3. Nell'attivazione del servizio di raccolta stradale, l'Amministrazione comunale assicura un'adeguata capillarità nella distribuzione dei cassonetti sul territorio.

Art. 12 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale

1. I contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale, e in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica umida, alla raccolta del vetro e alla raccolta della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani e assimilati, depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:
 - a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;

- b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
- f) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.

2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:

- a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisicomeccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
- b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

3. Sui cassonetti sono apposti cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente.

4. I cassonetti destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina, del vetro, della plastica e dei rifiuti indifferenziati residuali possono recare un codice identificativo alfanumerico.

5. I cassonetti destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati residuali possono essere dotati di *transponder* passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

6. Oltre ai contenitori, sono utilizzabili i sacchi le cui caratteristiche sono descritte nell'allegato D delle Linee Guida della Raccolta Differenziata.

Art. 13 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

3. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.Lgs 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico (autorizzata dal Comune), o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

4. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. Data la competenza esclusiva del Comune a concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione comunale ha facoltà di esprimere il proprio parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale devono essere posizionati e custoditi contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta.

Art. 14 – Posizionamento dei cassonetti sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico

1. Ai fini della raccolta stradale, ovvero ai fini della raccolta domiciliare quando è accertata dal Comune ai sensi dell'art. 12, comma 5, del presente Regolamento l'impossibilità di posizionamento su aree private non soggette ad uso pubblico, i cassonetti sono collocati sul suolo pubblico oppure su aree private comunque soggette ad uso pubblico.
2. I cassonetti devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
3. Il posizionamento dei cassonetti, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
4. I cassonetti non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.
5. I cassonetti per la raccolta domiciliare, posizionati su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del presente Regolamento, sono dotati di meccanismi di chiusura atti a consentirne l'uso solo alle utenze aventi diritto.

Art. 15 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali

1. Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è specificatamente regolamentato dal contratto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nell'ambito del quale si stabiliscono anche le frequenze di svuotamento e di lavaggio dei contenitori dei rifiuti.
2. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, in caso di mancato rispetto di una corretta e periodica tempistica di svuotamento e lavaggio dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:
 - a) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta al mese;
 - b) una frequenza di svuotamento di almeno due volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione organica; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta la settimana.
3. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori stradali sono eseguiti dalle ditte appaltatrici dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti secondo le modalità operative disciplinate dai contratti di appalto, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto.
4. Gli utenti sono tenuti, comunque, a mantenere puliti e disinfettati i loro contenitori, nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s. m. i.

Art. 16 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.
2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei cassonetti e l'eventuale denuncia di furto da allegare alla richiesta di reintegro.

4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

5. Laddove si verificano esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al servizio di *info line* dedicata, di cui all' Art. 21.

Art. 17 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico a cura degli utenti, o di persone

dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicato dal Comune o soggetto gestore.

2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune e accordo tra quest'ultimo e l'utente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private pertinenti alle ditte incaricate dello svuotamento o del ritiro dei contenitori.

3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenti di cui all'art. 12 del presente Regolamento entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Art. 18 – Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare in via breve al soggetto gestore o al Comune lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento.

2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico del soggetto gestore.

Art. 19 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il trasporto dei rifiuti è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

2. La pesatura è effettuata dal soggetto incaricato dell'esecuzione del servizio di raccolta e trasporto sulla pesa del CENTRO DI RACCOLTA ove presente altrimenti presso il destinatario, con riferimento a ogni automezzo prima dell'inizio e una volta ultimato il proprio giro di raccolta, per frazioni omogenee di rifiuto. I bindelli di pesatura saranno trattenuti dal responsabile del centro di raccolta ovvero del luogo di destinazione presso il soggetto gestore del servizio il quale rilascerà copia del bindello e del documento di trasporto .

Art. 20 – Divieti riferiti agli imballaggi

1. Ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 152/2006, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell' Art.221 D.Lgs. 152/2006, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dal comma 3 dell' Art 221 D.Lgs. 152/2006.

3. Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori di imballaggi e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al CENTRO DI RACCOLTA, se presente, i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani determinati ai sensi dei successivi articoli 47 e 48 dell' allegato 2.

Art. 21 – Campagne di comunicazione

1. Il Comune reputa la comunicazione con i cittadini lo strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
- b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
- c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;
- d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;
- e) educazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.

2. Ai fini del comma 1, vengono stabilite nel contratto di servizio periodiche campagne di sensibilizzazione ed informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

Art. 22 – Servizi dedicati

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, il soggetto gestore garantisce un servizio telefonico di "info line" dedicata.

2. Attraverso questo numero, gli utenti possono:

- a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta;
- b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
- c) prenotare i servizi a chiamata;
- d) ottenere informazioni sull'ubicazione e sugli orari di apertura del CENTRO DI RACCOLTA;
- e) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

CAPO II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte

SEZIONE I – Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 23 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone

1. Il Comune stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone tra quelli di seguito indicati:

a) raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati dal Comune;

b) il posizionamento di cassonetti stradali.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
- b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
- c) imballaggi di carta e cartone privi di parti estranee;
- d) imballaggi in poliaccoppiato per alimenti.

3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la carta patinata e plastificata;
- b) la carta oleata;
- c) la carta copiativa;
- d) la carta chimica;
- e) la carta stagnola;
- f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.
5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta. Per quanto concerne le utenze non domestiche, il conferimento avviene entro i limiti quantitativi previsti dall'Allegato 2 a questo regolamento.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il CENTRO DI RACCOLTA, se presente.

Art. 24 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica

1. Il Comune stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica tra quelli di seguito indicati:
 - a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di plastica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda i seguenti materiali:
 - a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite;
 - c) bottiglie per olio da cucina;
 - d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
 - e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
 - f) flaconi di sapone liquido;
 - g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - h) vaschette per alimenti;
 - i) sacchetti della spesa;
 - j) sacchetti per congelatore;
 - k) cassette per frutta e verdura;
 - l) retine per frutta e verdura;
 - m) confezioni sagomate per le uova;
 - n) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
 - o) reggette per pacchi;
 - p) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*;
 - q) pellicole in plastica per imballaggi.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti di plastica diversi dagli imballaggi e di imballaggi di plastica con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di plastica prima del conferimento.
5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di cassonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il CENTRO DI RACCOLTA, se presente.

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata

1. Il Comune stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata tra quelli di seguito indicati:
 - a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata riguarda i seguenti materiali:
- a) lattine e imballaggi in genere di alluminio;
 - b) lattine e imballaggi in genere di banda stagnata.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi di alluminio e di banda stagnata e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati. Gli imballaggi possono essere lavati prima di essere conferiti nei contenitori.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, quali cassonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta.
5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
6. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il CENTRO DI RACCOLTA presente nel territorio comunale.

Art. 26 – Raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e banda stagnata

1. Il Comune può organizzare la raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e di banda stagnata ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza. La raccolta congiunta delle predette frazioni di rifiuti può essere organizzata attraverso:
- a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali.
2. La raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e di banda stagnata riguarda le frazioni di rifiuto specificate rispettivamente negli artt. 24 e 25. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli ivi indicati e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati. Gli imballaggi possono essere lavati prima di essere conferiti nei contenitori.
3. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, quali cassonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta.
4. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
5. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il CENTRO DI RACCOLTA, se presente.

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti di vetro

1. Il Comune stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di vetro tra quelli di seguito indicati:
- a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite e bevande;
 - c) barattoli per alimenti;
 - d) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - e) damigiane;
 - f) oggetti di vetro in genere e loro frammenti.

3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) lampadine elettriche e lampadine al *neon*;
- b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
- c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.
- d) lastre di vetro, specchi etc. e loro frammenti. Essi dovranno essere conferiti presso il CENTRO DI RACCOLTA più vicino

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta.

5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.

6. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il CENTRO DI RACCOLTA presente nel territorio comunale. In ogni caso, gli oggetti di vetro di dimensioni ingombranti, e comunque tali da non poter essere inseriti nei contenitori (domiciliari o stradali), devono essere consegnati al CENTRO DI RACCOLTA più vicino

Art. 28 – Raccolta dei rifiuti a matrice organica

1. Nel territorio del Comune la raccolta dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina è eseguita tramite contenitori domiciliari.

2. Il conferimento separato dei rifiuti organici umidi riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) resti di frutta e di verdura;
- b) avanzi di cibo cotti o crudi;
- c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
- d) gusci di uova;
- e) semi e granaglie;
- f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
- g) capelli recisi;
- h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
- i) fondi di caffè e filtri del tè;
- j) fiori recisi e piccole piante da appartamento;
- k) lettieri biodegradabili di piccoli animali domestici.

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti dall'Allegato 2 a questo regolamento.

5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell'utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.

6. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico o di comunità, ovvero di altra pratica approvata dall'amministrazione comunale finalizzata alla biodegradazione dei rifiuti organici umidi, l'Amministrazione comunale può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata.

Art. 29 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali è eseguita tramite piccoli contenitori scarrabili forniti a domicilio o tramite sacchi il cui numero è disciplinato dal Comune o dal Soggetto gestore. In alternativa tali rifiuti possono essere consegnati gratuitamente presso il CENTRO DI RACCOLTA .

2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) sfalcio dei prati;

- b) foglie e fiori;
 - c) ramaglie da potature;
 - d) resti di alberi e piante;
 - e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta.
5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell'utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.
6. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, l'Amministrazione comunale può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata.
7. Non è ammesso il conferimento di potature di palme di qualsiasi tipo. Al limite esse potranno essere conferite al Centro di raccolta solo nel caso di assenza di rischi fitosanitari.

Art. 30 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali ovvero con consegna presso il CENTRO DI RACCOLTA presente nel territorio comunale.
2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, l'Amministrazione comunale può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori.
3. Il conferimento separato riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti materiali:
- a) indumenti usati;
 - b) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
 - c) scarpe;
 - d) coperte.

Art. 31 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 179/2002.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
- a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio: maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
 - a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
12. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione degli Uffici comunali competenti.

Art. 32 – Rifiuti inerti

1. Le utenze domestiche possono consegnare presso il CENTRO DI RACCOLTA modeste quantità (5 sacchetti da 50 lt al giorno) di rifiuti inerti derivanti da piccoli lavori di costruzione o demolizione edile manutenzione o riparazione edile eseguiti in proprio dalle utenze domestiche stesse.
I rifiuti inerti dovranno essere conferiti puliti da qualsiasi impurità come per esempio corrugati, filo pilota, filo elettrico, cardini, ferro ad aderenza migliorata. I sanitari dovranno essere privi di rubinetti scarichi ,ghiere e flessibili.

Art. 33 – Altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati a quelli urbani

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune organizza la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati:
 - a) oli vegetali;
 - b) metalli;
 - c) legno;
 - d) pneumatici.
2. La consegna dei suddetti rifiuti avviene presso il CENTRO DI RACCOLTA.
3. Per le utenze non domestiche, i servizi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 sono attivi nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, ai sensi dell'articolo 47 del presente regolamento e dall'Allegato 2 allo stesso.

SEZIONE II – Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

Art. 34 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene a domicilio ovvero con consegna diretta da parte dell'utente presso il centro di raccolta presente nel territorio comunale.
2. Il servizio di raccolta a domicilio viene eseguito su specifica richiesta dell'utente comunicata all'*info-line* dedicata a cura del soggetto gestore al fine di fissare un appuntamento per il ritiro. Per ogni passaggio prenotato, ciascuna utenza non può conferire più di tre "colli" di materiale.
3. I rifiuti ingombranti e di beni durevoli, per la raccolta a domicilio, devono essere esposti fuori dell'abitazione in prossimità della via pubblica in corrispondenza del numero civico dell'abitazione nei giorni e negli orari concordati con il soggetto gestore L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente operando la riduzione di volume in caso di mobilio e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da

non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli. E' vietata l'esposizione sulla via pubblica del materiale in giorni e orari diversi da quelli concordati con il soggetto gestore.

4. Il servizio di raccolta a domicilio è riservato alle utenze domestiche. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti ingombranti e beni durevoli, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione di cui all' allegato 2, presso il centro di raccolta presente nel territorio comunale.

5. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve, quindi, astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

Art. 35 – Cantieri

1. I responsabili di cantieri di qualsiasi natura, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, devono attrezzare le aree interessate con idonee opere (recinzioni, ecc.), ed attuare opportuni provvedimenti (lavaggio dei mezzi d'opera, ecc.), al fine di impedire la fuoriuscita di materiali, o rifiuti in genere, che possano

imbrattare le strade e/o otturare i sistemi di captazione delle acque meteoriche.

2. In caso di mancata attuazione delle misure e dei provvedimenti di cui al precedente Comma 1, la pulizia del suolo imbrattato e quella dei sistemi di captazione delle acque meteoriche saranno effettuate dal Gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa e l'applicazione della penale prevista dal presente Regolamento nei confronti dei responsabili inadempienti.

SEZIONE III – Rifiuti urbani pericolosi

Art. 36 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

2. I contenitori per le pile esauste sono collocati prevalentemente presso i rivenditori. 3. I contenitori per i farmaci scaduti sono collocati all'interno delle farmacie o, se impossibilitate, nelle immediate vicinanze delle farmacie medesime.

4 Le pile esauste ed i farmaci scaduti possono essere conferiti presso il Centro di raccolta se presente.

Art. 37 – Altri rifiuti urbani pericolosi (per le utenze domestiche)

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune organizza la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani pericolosi:

- a) oli minerali;
- b) batterie di veicoli a motore (accumulatori al piombo);
- c) lampade al neon;
- d) vernici lavabili.
- e) Toner e cartucce per stampanti

2. La consegna dei suddetti rifiuti avviene presso il Centro di raccolta presente nel territorio comunale.

SEZIONE IV – Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani indifferenziati residuali

Art. 38 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è eseguita tramite contenitori domiciliari.

2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali non recuperabili (se non dal punto di vista energetico) ed i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.

3. Fra i rifiuti indifferenziati, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) carta e cartone;
- b) imballaggi di plastica;

- c) imballaggi di alluminio e banda stagnata;
 - d) rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina;
 - e) scarti vegetali;
 - f) legno;
 - g) imballaggi e altri oggetti di vetro;
 - h) pile esauste e farmaci scaduti;
 - i) indumenti usati e tessili;
 - j) beni ingombranti e beni durevoli;
 - k) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
 - l) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
 - m) qualsiasi rifiuto per il quale non sia stata istituita un'apposita raccolta differenziata.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, il conferimento avviene entro i limiti quantitativi previsti dall'allegato 2 al presente regolamento.
5. In ogni caso, gli utenti devono racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda della tipologia di utenza servita.

SEZIONE V - Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

Art. 39 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

1. Fatto salvo il divieto di sporcare il suolo pubblico e il divieto di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione comunale organizza il servizio di lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico, determinando il tipo e le modalità delle operazioni da eseguire e le relative frequenze ai fini della pulizia dei predetti luoghi e della rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza ivi giacenti.
2. Il soggetto gestore interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, ivi comprese le rive dei corsi d'acqua.
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, raccolti dal servizio pubblico, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi in conformità alla normativa vigente in materia.
4. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali, assimilati e non. Il numero dei contenitori e delle attrezzature destinate a tale scopo, nonché le relative frequenze di svuotamento, sono determinate dall'Amministrazione comunale.
5. La tipologia dei servizi, le modalità di esecuzione e le frequenze sono individuati dall'Amministrazione comunale in funzione della realtà territoriale, tenuto conto, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibili, delle eventuali specifiche esigenze.

Art. 40 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.
2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta, *cellophane*, bicchieri, vaschette e altri contenitori per

alimenti, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

SEZIONE VI – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 41 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 151/2005, per apparecchiature elettriche ed elettroniche, si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campielettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti di cui all'Allegato I A del Decreto citato e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.

2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 151/2005, si intendono i beni, di cui al comma 1, dei quali il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 151/2005, a seguito di proroga operata dal D.L. 81/2007 convertito nella L. 127/2007, dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo Decreto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007:

a) i Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio;

b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle non suscettibili di reimpiego;

c) fatto salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b), i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.Lgs. 151/2005.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 151/2005, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto citato, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE.

Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

5. Dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del D.Lgs. 151/2005 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo Decreto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 151/2005 in merito a "Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine, possono avvalersi delle strutture di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, previa convenzione con il Comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzo che agiscono in loro nome.

6. I RAEE di dimensioni ingombranti prodotti dai nuclei domestici del territorio del Comune devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità di cui all'art. 36, quelli non ingombranti devono essere consegnati direttamente presso le Stazioni di conferimento, secondo quanto previsto del successivo articolo 49, quando presenti nel territorio del Comune.

7. Per quanto non disposto nel presente articolo in merito ai RAEE, si rinvia alla direttiva 2000/53/CE, alla direttiva 2002/95/CE, alla direttiva 2003/108/CE e al relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio

2005, n. 151. Ai sensi dell'art. 227, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 42 – Altre categorie particolari di rifiuti

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.Lgs. 152/2006.
3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248.

CAPO III – Manifestazioni pubbliche e mercati

Art. 43 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

1. Il competente Ufficio predisporre/aggiorna l'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico recante, per ciascuna di esse, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, il tipo di affluenza attesa.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.
3. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal soggetto gestore.

Art. 44 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

1. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti ed i *luna park*, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate di cui all'art. 45, sono tenuti a comunicare al Comune in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, e il tipo di affluenza attesa.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate.
3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche e di pulizia delle aree interessate, forniti ai sensi del presente articolo, il soggetto gestore richiede agli organizzatori delle manifestazioni predette un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull'applicazione della tariffa.
4. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal soggetto gestore.

Art. 45 – Mercati

1. Laddove si svolgano i mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, si organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.

2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal soggetto gestore.

CAPO IV – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 46 – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

1. I rifiuti raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini della valorizzazione e del recupero.

2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO, RICREA. I rapporti tra il Comune ed i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, nonché da apposite Convenzioni stipulate tra le parti.

TITOLO III

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 47 – Criteri generali dell'assimilazione

1. I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente Regolamento sulla base dei criteri indicati dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti qualitativi di cui al successivo articolo 51 e dell'art. 5 dello specifico Regolamento di assimilazione in Allegato 2, stabiliti in conformità con i criteri del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. I rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimicofisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;

c) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata dal Comune tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;

d) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate e indifferenziate, devono essere destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nell'art. 51 e dell'art. 6 dello specifico Regolamento di assimilazione in Allegato 2, stabiliti in conformità con i criteri del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere compatibili sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Comune sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;

e) i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, di cui all'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere rispettati dall'utenza, essendo stata verificata la sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, nel territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità contenute del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo i limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione stabiliti nel presente Regolamento, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, a un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.

2., La gestione dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento rientra nel regime di privativa comunale ai sensi dell'art.198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

3. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall'art. 56.

Art. 48 – Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani avviene per qualità e per quantità, secondo uno schema da redigere con cadenza biennale, redatto in conformità alla legislazione vigente in materia.
2. Sono assimilati per qualità – nell'attesa dell'emanazione dei criteri determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 – i rifiuti di cui allo schema di cui all'elenco "Criteri qualitativi dell'assimilazione" dell'art. 5 dell'Allegato 2 al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale.
3. L'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani – nell'attesa dell'emanazione dei criteri determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 – è fissata nello schema di cui all'elenco "Criteri quantitativi dell'assimilazione" dell'art. 6 dell'Allegato 2 al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale

Art. 49 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

TITOLO IV

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 50 – Definizione di compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale ed artigianale.

Art. 51 – Il compostaggio domestico nel territorio

1. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Assicura, inoltre, un'idonea comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Art. 52 – Finalità del compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

Art. 53 – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);

c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;

d) cenere di combustione di scarti vegetali.

2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

3. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi

contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

4. Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Art. 54 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune.

2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;

b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);

c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;

d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);

e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

5. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini.

TITOLO V

CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 55 – Controlli sulle violazioni degli utenti

1. Salvo diverse disposizioni di legge, alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento, delle ordinanze sindacali emanate in materia, e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti:

- gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria (art. 57 Codice di Procedura Penale);

- il Corpo della Polizia Locale;

- le Guardie Ambientali;

- i dipendenti del Comune e del Soggetto Gestore appositamente delegati con ordinanza del Sindaco;

- tutti i soggetti preposti al controllo, in virtù dell'art. 13 della L. 689/1981 e s.m.i..

2. I soggetti indicati al precedente Comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia di igiene urbana ed all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Le sanzioni sono introitate in apposito capitolo dal Comune.

Art. 56 – Divieti

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:

- a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
- b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta;
- c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal soggetto gestore agli utenti;
- d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
- f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento;
- g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
- i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
- j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- k) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l) nel territorio del Comune, il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni;
- m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- n) presso il Centro di raccolta, l'abbandono di rifiuti all'interno e all'esterno dell'area;
- o) presso il Centro di raccolta, la consegna di rifiuti fuori degli appositi contenitori;
- p) presso il Centro di raccolta, la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- q) presso il Centro di raccolta, il danneggiamento delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale;
- r) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico è preposto;
- s) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico è preposto;
- t) in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 57 – Sanzioni

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. La sanzione amministrativa di cui al

comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le violazioni dei divieti di cui al presente articolo, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/1981 e s.m.i.,

nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge:

divieto	sanzione minima	Sanzione massima	Misura ridotta
depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere	€ 250,00	€ 500,00	1/3
esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta	€30,00	€50,00	1/3
l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal soggetto gestore agli utenti	€ 30,00	€50,00	1/3
l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€250,00	€500,00	1/3
qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti	€250,00	€500,00	1/3
il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento	€ 60,00	€100,00	1/3
il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€250,00	€500,00	1/3

il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo	€ 250,00	€500,00	1/3
il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante	€250,00	€500,00	1/3
la combustione di qualunque tipo di rifiuto	€150,00	€250,00	1/3
l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori	€250,00	€500,00	1/3
il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni	€250,00	€500,00	
il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti	€250,00	€500,00	
presso le Stazioni di conferimento del Comune, l'abbandono di rifiuti all'interno e all'esterno dell'area	€100,00	€150,00	1/3
presso le Stazioni di conferimento del Comune, la consegna di rifiuti fuori degli appositi contenitori	€100,00	€150,00	1/3
presso le Stazioni di conferimento del Comune, la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati	€100,00	€150,00	1/3
presso le Stazioni di conferimento del Comune, il danneggiamento delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale	€250,00	€500,00	
per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato n.2	€30,00	€50,00	1/3
per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato n.2 al presente Regolamento	€30,00	€50,00	1/3
in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.	€100,00	€150,00	1/3

2. Ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dal successivo comma 5 del presente articolo), chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 6, commi 1 e 2, del presente Regolamento), e 226, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dall'art. 19, comma 2, del presente Regolamento), abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Inoltre chiunque viola il divieto di cui all'art. 232-ter del D. Lgs. 152/2006 in cui al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi; è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis del D.Lgs. 152/2006, ovvero dei mozziconi dei prodotti da fumo, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
3. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5 del D.Lgs. 152/06, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.
4. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3 del D.Lgs. 152/06, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 del D.Lgs. 152/06, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.
5. Ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, chiunque non ottempera all'art. 6, comma 3, del presente Regolamento o non adempie all'obbligo di cui all'art. 7, comma 3, del presente Regolamento è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza all'art. 192, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, ovvero all'adempimento dell'obbligo all'art. 187, comma 3, del D. Lgs. 152/2006.
6. Ai sensi dell'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006, è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
7. Ai sensi dell'art. 256, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, le pene richiamate dal precedente comma 4, si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 8, commi 1 e 2, del presente Regolamento).
8. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06.
9. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 del D.Lgs. 152/06, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
10. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

11. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236 del D.Lgs. 152/2006.

13. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

14. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

15. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

16. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

17. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

18. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

19. Ai sensi dell'art. 262, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 ovvero dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, per le quali è competente il comune, provvede la Polizia Municipale.

20. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261 del D.Lgs. 152/2006, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, sono devoluti al Comune.

TITOLO VI

DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

CAPO I - INFORMAZIONE

Art. 58 - Informazione all'utenza

1. L'Amministrazione, tramite il soggetto gestore, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

Art. 59 - Carta dei servizi

1. Il soggetto gestore elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e di concerto con l'Amministrazione, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".
2. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.
3. Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione di servizi integrativi di igiene e decoro urbano, del servizio di riscossione della tariffa e quelle di servizi erogati direttamente dall'Amministrazione.

Art. 60 - Pubblicità e campagne informative

1. Il soggetto gestore provvede, con idonee modalità concordate con l'amministrazione comunale, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza, nonché:
 - a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - b) modalità e frequenze dello spazzamento;
 - c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
 - d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
 - f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
2. Il soggetto gestore, con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio, rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

CAPO II - AZIONI POSITIVE

Art. 61 - Prevenzione e cooperazione

1. Il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.
2. L'Amministrazione promuove la pratica del Green Public Procurement (GPP)¹ sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.
3. L'Amministrazione promuove ed incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 63 – Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

Art. 64 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione a termini di Legge.

Allegato 1:

REGOLAMENTO PER QUANTITÀ E QUALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A QUELLI URBANI

SOMMARIO

Art. 1 - Premesse e oggetto del regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Art. 4 - Criteri generali di assimilazione ai rifiuti urbani

Art. 5 - Criteri qualitativi di assimilazione

Art. 6 - Criteri quantitativi di assimilazione

Art. 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

Art. 8 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

Art. 9 - Commissione per la classificazione dei rifiuti

Art. 10 - Responsabilità e sanzioni

Art. 11 - Norme finali

Art. 1 – Premesse e oggetto del regolamento.

1. Preso atto dell'art. 42 della Legge 221 del 28 dicembre 2015 che modifica il testo del comma 667 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e disciplina l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla vigente normativa.

2. Il D.Lgs. n.4/2008 aveva modificato l'originaria previsione dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n.152/2006 relativamente alla determinazione, da parte dello Stato, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani derivanti da enti e imprese.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, l'art. 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 (che ha istituito il "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi") convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 abrogava parte dell'art.198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006 come modificato dal D.Lgs. n.4/2008;

4. Nella versione modificata dal D.Lgs n.4/2008, l'art.195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n.152/2006 prevedeva, tra l'altro, che:

a) *non sono comunque assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;*

b) *per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applicherà la predetta tariffazione.*

5. Tuttavia, nonostante l'intervenuta abrogazione della parte normativa riportata al precedente punto 4), si ritiene, nelle more di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art.195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n.152/2006, di poter assumere i parametri lì definiti ai fini della regolamentazione di cui all'art.198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006 dei criteri di assimilazione per il territorio comunale.

6. Con la L.R. n. 14/2014, attualmente i Comuni continuano ad occuparsi dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto verso gli impianti di destinazione finale mentre la Regione cura l'affidamento e la gestione del servizio di trattamento/smaltimento finale.

Art. 2 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'art.183 del D.Lgs. n.152/2006, ai fini del presente regolamento si intende per:

gestore del servizio di raccolta e trasporto: il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;

gestore degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti: soggetto che svolge attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;

gestore unico del servizio: soggetto che si occupa dell'intero ciclo dei rifiuti comprendente la raccolta il trasporto, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;

produttore: soggetto che produce rifiuti;

utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;

utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi.

Art. 3 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti assimilati provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e di aree pubbliche e ad uso pubblico;

d) la frazione verde proveniente da aree verdi pubbliche;

e) i rifiuti sanitari ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed assimilati ai sensi del vigente regolamento;

f) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere b), c), d) e meglio specificati nel vigente regolamento di assimilazione dei rifiuti.

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.186 del D.Lgs. 152/2006;

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art.185, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006;

d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;

f) i rifiuti derivanti da attività di servizi;

g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

k) il combustibile derivato da rifiuti;

l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 4 – Criteri generali di assimilazione ai rifiuti urbani

1. Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art.195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n.4/2008, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da utenze non domestiche che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe ai rifiuti compresi nell'elenco di cui all'art.5 "Criteri qualitativi di assimilazione" del presente regolamento;
- b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati nella tabella di cui all'art.6 "Criteri quantitativi di assimilazione" del presente regolamento;
- c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
- d) siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio comunale e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

2. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- a) l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
- b) la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

3. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio di raccolta d'intesa con il gestore degli impianti di smaltimento e recupero. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di una corretta ripartizione dei costi

Art. 5 – Criteri qualitativi di assimilazione

1. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, derivanti da utenze non domestiche, la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.:

CODICE

C.E.R.

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci prodotti dalle utenze agricole

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.

20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

2. L'elenco di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere aggiornato a seguito di specifiche indagini territoriali.

Art. 6 – Criteri quantitativi di assimilazione

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4 del regolamento, sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precedente articolo 5, derivanti da utenze non domestiche, a condizione che:

a) le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati destinate a smaltimento, non superino le quantità massime, indicate nella colonna "A - kg/mq/anno destinati a smaltimento" della seguente tabella, per ciascuna categoria di attività elencate;

b) i quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella colonna "B - kg/mq anno complessivi" della seguente tabella di cui al DPR 158/99.

A seguito di indagine sul territorio, il Comune può determinare i propri valori di kg/mq anno destinati a smaltimento (A) e di kg/mq anno complessivi (B) inserendoli nella tabella seguente.

Id Categorie A B

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 Cinematografi e teatri

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5 Stabilimenti balneari

6 Esposizioni, autosaloni

7 Alberghi con ristorante

8 Alberghi senza ristorante

- 9 Case di cura e riposo
 - 10 Ospedali
 - 11 Uffici, agenzie, studi professionali
 - 12 Banche ed istituti di credito
 - 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
 - 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - 15 Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 - 16 Banche di mercato beni durevoli
 - 17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista
 - 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 - 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - 20 Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)
 - 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
 - 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 23 Mense, birrerie, amburgherie
 - 24 Bar, caffè, pasticcerie
 - 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
 - 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 - 28 Ipermercati di generi misti
 - 29 Banche di mercato genere alimentari
 - 30 Discoteche, night club
 - 31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)
2. I limiti quantitativi massimi delle frazioni indifferenziate di rifiuti assimilati, destinate allo smaltimento, riportati nella colonna A della tabella precedente, potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.
3. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste all'art. 4.
4. Nel caso in cui le attività si svolgono in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente articolo, non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.
5. Le categorie di utenze non domestiche possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio del Comune, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili a quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.
6. Il gestore del servizio deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi (limitatamente alle frazioni destinate allo smaltimento), in relazione alle volumetrie disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso il gestore del servizio, presso gli impianti di smaltimento attraverso la stipula di apposita convenzione ai fini della raccolta e trasporto tra utenza non domestica e società di raccolta.
7. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale.

8. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 10 del presente regolamento.

9. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della TARES deve essere ridotto in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

10. Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.

11. Il Comune organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Art. 7 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente regolamento;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e) la spazzatura;
- f) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- g) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- h) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi.

2. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 254/2003, sono assimilati ai rifiuti urbani a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art.11, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

3. Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:

- a) siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
- c) presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario quali, ad esempio, i rifiuti non solidi, le polveri, i materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

Art. 8 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1° sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- a) fiori secchi;

- b) corone;
- c) carta;
- d) ceri e lumini;
- e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani, sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1°, sono costituiti da:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "*Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni*".

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 lettere a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.

10. Il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali è regolamentato dal D.P.R. n.254/2003 ed, in particolare, dall'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1-2-3-4-5 e dall'art. 12, commi 1-2-4-5-6. La mancata applicazione delle modalità sopraindicate comporterà la non accettazione del conferimento negli impianti di smaltimento.

Art. 9 – Commissione per la classificazione dei rifiuti

1. Allo scopo di rendere più rapide ed efficaci le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza igienico sanitaria e/o di dubbia interpretazione, il gestore del servizio di raccolta e trasporto si avvarrà di apposita commissione tecnica consultiva composta da:

- n. 2 funzionari comunali;
- il direttore tecnico del concessionario del servizio di raccolta;
- il direttore tecnico dell'impianto di trattamento/smaltimento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
- il Responsabile dell'Ufficio ambiente del comune o suo delegato;

2. Potranno partecipare alle riunioni anche funzionari dell'Arpa Calabria e/o altri esperti nominati dal Comune.

3. La Commissione formula pareri, segnalazioni e raccomandazioni nei confronti dell'Ente comunale.

Art. 10 – Responsabilità e sanzioni

1. Il Comune informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

2. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta.

3. Il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi di assimilazione", di cui al precedente articolo 6, nonché delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento determina, per la singola utenza, l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.

4. Il Comune, tramite la propria struttura organizzativa, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda che gestisce il servizio di raccolta, comunica alle amministrazioni interessate il mancato rispetto di cui sopra per l'eventuale comminazione della sanzione.

5. Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 689/1981. 6. Sono fatti salvi i diritti di terzi e/o del gestore del servizio di raccolta e/o dei gestori degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente regolamento.

7. Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico).

Art. 11 – Norme finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. A decorrere dalla suddetta data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.